

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone del comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 aprile 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona boschiva circostante la Villa Ercoli Amalia in Leva, la zona Castellano e la zona Lattanzi situate nel comune di Porto Sant'Elpidio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della sopracitata legge all'albo del comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico per le seguenti motivazioni:

1) la zona circostante la Villa Ercoli Amalia in Leva, comprendente una collina ricoperta da folta vegetazione, visibile dalla strada nazionale e dalla strada ferrata, sovrastante l'abitato di Porto Sant'Elpidio, costituisce un quadro naturale di grande importanza paesistica;

2) la zona Castellano, caratteristica località formata da un lungo costone ricoperto da folta vegetazione sovrastante, a destra della strada statale, l'abitato di Porto Sant'Elpidio, costituisce una bellezza panoramica di grande interesse sia come quadro naturale visibile dalla strada nazionale, dalla strada ferrata e dal mare, sia come insieme di punti di vista dai quali si gode una ampia visuale della costa;

3) la zona Lattanzi, caratteristico costone lungo la provinciale Elpidiense, ricoperta di verde con filari di pini che, soprastanti l'abitato di Porto Sant'Elpidio, costituiscono una cornice naturale di notevole bellezza e singolarità;

Decreta:

Le zone come sopra descritte situate nel territorio del comune di Porto Sant'Elpidio, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) Zona circostante la Villa Ercoli Amalia in Leva: ad est con proprietà Diamanti Vittoria, a nord strada Fonteserpe, a sud proprietà Rutiliano e Mancini, ad ovest restante proprietà Ercoli;

2) Zona Castellano: proprietà Barucchello, a sud sino ad incontrare il tracciato della strada di scorrimento prevista dal piano regolatore adottato dal Comune, detta strada sino alla villa Cionfrini compresa, da detta villa sino alla strada di Fonte del Mare lungo una linea parallela a 100 metri dalla strada nazionale, strada di Fonte di Mare sino alla strada podereale per villa Maggiori, congiungente parete ovest ultimo fabbricato villa Maggiori con casa colonica proprietà Zampaloni Ferdinando, proseguimento detta congiungente in linea retta sino al fosso Fonteserpe;

3) Zona Lattanzi: con strada provinciale Elpidiense, con restante proprietà Fratarocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Porto Sant'Elpidio provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 16 febbraio 1967

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Estratto del verbale n. 20 del 18 aprile 1962

L'anno 1962 ed il giorno 18 del mese di aprile si è riunita presso la sede del comune di Porto San Giorgio, appositamente convocata dalla Soprintendenza, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, seguente

Ordine del giorno:

(Omissis).

2) PORTO SANT'ELPIDIO - Parco della villa comunale e giardini pubblici;

(Omissis).

La Commissione si reca quindi sopralluogo nelle località indicate e dopo attento esame delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali dei rispettivi Comuni quanto segue per le ragioni di merito in appresso specificatamente indicate.

(Omissis).

Zona boschiva circostante la villa Ercoli Amalia in Leva (bellezza d'insieme n. 4 art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497).

Costituisce un quadro naturale di notevole importanza paesistica comprendente una collina ricoperta di folta vegetazione, visibile dalla strada nazionale e dalla strada ferrata, sovrastante l'abitato di Porto Sant'Elpidio.

Confinante: ad est con proprietà Diamanti Vittoria, a nord strada Fonteserpe, ad est proprietà Rutiliano e Mancini, ad ovest restante proprietà Ercoli.

Zona Castellano (bellezza d'insieme n. 4 art. 1 legge 29 giugno 1939, n. 1497).

Caratteristica località costituita da un lungo costone ricoperto da folta vegetazione sovrastante, a destra della strada statale, l'abitato di Porto Sant'Elpidio costituisce una bellezza panoramica di notevole interesse sia come quadro natu-

rale visibile dalla strada nazionale, dalla strada ferrata e dal mare, sia come insieme di punti di vista dai quali si gode una ampia visuale della costa.

Confinante: proprietà Barucchello, a sud sino ad incontrare il tracciato della strada di scorrimento prevista dal piano regolatore adottato dal Comune, detta strada sino alla villa Cionfrini compresa, da detta villa sino alla strada di Fonte di Mare lungo una linea parallela a cento metri dalla strada nazionale, strada di Fonte di Mare sino alla strada podereale per villa Maggiori, congiungente parete ovest ultimo fabbricato villa Maggiori con casa colonica proprietà Zampaloni Ferdinando, proseguimento detta congiungente in linea retta sino al fosso Fonteserpe.

Zona Lattanzi (bellezza d'insieme art. 1 n. 4 legge 29 giugno 1939, n. 1497).

Caratteristico costone lungo la provinciale Elpidiense, ricoperto di verde con filari di pini che, sovrastanti l'abitato di Porto Sant'Elpidio, costituiscono una cornice naturale di notevole bellezza e singolarità.

Confinante: con strada provinciale Elpidiense con restante proprietà Fratarocchi.

(Omissis).

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: ERCOLANI

Il segretario: NICCOLINI

(2416)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.

Rettifica di due decreti ministeriali in data 25 febbraio 1960 e classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, numero 15521, con il quale venne approvato il piano generale di provincializzazione della provincia di Taranto e venne provincializzata, con altre, la strada « Ginosa-difesa Zigari-innesto strada statale n. 7-contrada Alvino », indicata al n. 71 dell'elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, numero 2613, con il quale venne approvato il piano generale di provincializzazione di Matera, e furono provincializzate le strade di cui all'elenco allegato al decreto stesso;

Considerato che in effetti solo i primi km. 4+083 della strada anzidetta e cioè da Ginosa alla difesa Zigari, scorrono in provincia di Taranto, mentre i rimanenti km. 9+397, e cioè dalla difesa Zigari alla contrada Alvino, scorrono in provincia di Matera;

Vista la nota 19 agosto 1964, n. 7623/1295, con la quale l'Ufficio del genio civile di Matera ha fatto presente che il tratto scorrente in quella Provincia (Difesa Zigari-contrada Alvino di km. 9+397) possedeva i requisiti di cui all'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, già prima dell'entrata in vigore della legge stessa;

Visto l'atto 31 agosto 1966, n. 937, con cui il Consiglio provinciale di Matera ha deliberato di inserire, ora per allora, nel piano di classificazione sotto la lettera A) dopo il n. 14-bis, la strada indicata come segue « 14-ter-strada statale n. 7 (contrada Alvino) a Ginosa - tronco dalla strada statale n. 7 al confine interprovinciale di km. 9+937 »;

Visto il Foglio annunci legali della prefettura di Matera n. 71 del 13 settembre 1966, nel quale è inserito per estratto la precitata deliberazione n. 937;

Visto il certificato di mancata opposizione alla stessa deliberazione;

Ritenuto, pertanto, che si deve rettificare il decreto ministeriale n. 15521 (Taranto) nel senso che nel piano approvato con il decreto stesso, al n. 71, in luogo della strada « Ginosa-difesa Zagari-innesto strada statale numero 7 in contrada Alvino » di km. 13+480, va incluso solamente il tratto stradale « Ginosa-difesa Zigari-confine provincia di Matera » di km. 4+083 e che nell'elenco delle strade provincializzate con detto decreto allegato quale parte integrante del decreto medesimo, al n. 71 in luogo della strada « Ginosa-difesa Zigari-innesto strada statale n. 7 in contrada Alvino », va incluso solamente il tratto stradale « Ginosa-difesa Zigari-confine provincia di Matera » di km. 4+083;

Ritenuto che occorre, altresì, rettificare il decreto ministeriale n. 2613 (Matera) nel senso che nel piano approvato con il decreto stesso deve essere inserita sotto la lettera A) dopo il n. 14-bis la strada indicata come segue « 14-ter: strada statale n. 7 (contrada Alvino) a Ginosa - tronco dalla strada statale n. 7 al confine interprovinciale di km. 9+397 » e che occorre conseguentemente classificare tale tronco;

Decreta:

Art. 1.

E' rettificato il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, n. 15521 (Taranto) nel senso che nel piano approvato con il decreto stesso, al n. 71, in luogo della strada « Ginosa-difesa Zigari-innesto strada statale n. 7 in contrada Alvino » di km. 13+480, va incluso solamente il tratto stradale « Ginosa-difesa Zigari-confine provincia di Matera » di km. 4+083 e che nell'elenco delle strade provincializzate con detto decreto, allegato quale parte integrante del decreto medesimo, al n. 71 in luogo della strada « Ginosa-difesa Zigari-innesto strada statale numero 7 in contrada Alvino » va incluso solamente il tratto stradale « Ginosa-difesa Zigari-confine provincia di Matera » di km. 4+083.

Art. 2.

E' rettificato il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, n. 2613 (Matera) nel senso che nel piano approvato con il decreto stesso deve essere inserita sotto la lettera A) dopo il n. 14-bis la strada indicata come segue: « 14-ter: strada statale n. 7 (contrada Alvino) a Ginosa - tronco dalla strada statale n. 7 al confine interprovinciale di km. 9+397 ».

Art. 3.

E' classificata provinciale in provincia di Matera la seguente strada: « strada statale n. 7 (contrada Alvino) a Ginosa » limitatamente al tronco « dalla strada statale n. 7 al confine interprovinciale » dell'estesa di chilometri 9+397.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(2107)

